



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1607

Data 07/10/2026

OGGETTO: DOTT.SSA METONI CARLA, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA. ASSENSO DEROGA AI LIMITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DI MEDICI IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: DOTT.SSA METONI CARLA, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA. ASSENSO DEROGA AI LIMITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DI MEDICI IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

«Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente»:

Premesso che la Dott.ssa Metoni Carla, titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato di Assistenza Primaria ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) presso la sede di Guardia Medica di Pescara, in data [omissis] compirà il 70° anno di età;

Dato Atto che l'art. 24, comma 1, lett. b), dell'ACN vigente dispone che l'incarico convenzionale cessa al compimento del 70° anno di età, fatte salve diverse disposizioni normative;

Preso Atto della richiesta trasmessa a mezzo PEC in data 16/07/2026, agli atti dell'Ufficio Sanitari Convenzionati, con la quale la Dott.ssa Metoni Carla chiede la prosecuzione del rapporto convenzionale sopra richiamato oltre il compimento del 70° anno di età e fino al compimento del 72° anno di età;

Considerato che l'art. 4, comma 9-octiesdecies, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 27/02/2023 e vigente dal 28/02/2023, dispone quanto segue: *«Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, sino al 31/12/2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e, comunque, entro la predetta data»;*

Richiamata la Norma transitoria n. 5 dell'ACN, che recepisce e disciplina in sede contrattuale la disposizione sopra citata, derogando al limite ordinario di cessazione dell'incarico al compimento del 70° anno di età di cui all'art. 24, comma 1, lett. b), del medesimo ACN, e che subordina l'accoglimento della richiesta di trattenimento alla circostanza che, a conclusione delle procedure di assegnazione degli incarichi vacanti previste dall'ACN, risulti l'assenza di personale medico convenzionato collocabile, prevedendo altresì che la permanenza in servizio possa protrarsi, nel rispetto del limite massimo di età, fino all'inserimento di un titolare a tempo indeterminato, in conseguenza della reiterazione delle procedure di assegnazione;

Atteso che:

- tale normativa è stata confermata e integrata dal D.L. 14/03/2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 09/05/2025, n. 69, il cui art. 12-*quater*, comma 1, statuisce la possibilità di un ulteriore anno di trattenimento in servizio, elevando il limite massimo di età dal settantaduesimo al settantatreesimo anno, alle medesime condizioni della normativa sopra richiamata e nel medesimo termine finale del 31/12/2026;

- la legge 20/04/2026, n. 50, di conversione del D.L. 19/2026 recante misure urgenti per l'attuazione del PNRR, all'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*ter*, proroga ulteriormente al 31/12/2027 il termine entro cui è consentito, su base volontaria e alle condizioni sopra indicate, il trattenimento in servizio del personale medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando che tale ulteriore proroga non avrà comunque effetto oltre l'eventuale entrata in vigore, nel corso del medesimo anno 2027, di una riforma organica della disciplina di settore, e che, decorso il termine da ultimo indicato, trova applicazione il limite ordinario di 70 anni previsto a regime dagli Accordi Collettivi Nazionali di categoria;

- all'esito delle procedure di completamento orario ai medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria previste dall'ACN per l'anno 2026, presso la sede di Guardia Medica di Pescara risultano ancora incarichi vacanti;

Verificata come sussistente la necessità di sopperire provvisoriamente al fabbisogno assistenziale di Assistenza Primaria ad attività oraria presso la sede di Guardia Medica di Pescara, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, nelle more dell'individuazione dei medici titolari a tempo indeterminato;

Richiamato l'orientamento condiviso in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, fatto proprio da SISAC, secondo cui l'accertamento dell'assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile presuppone l'espletamento di tutte le procedure di assegnazione annualmente previste dall'ACN e secondo cui il medico trattenuto in servizio permane nell'incarico fintantoché, in ciascuna di tali procedure, non si manifesti la disponibilità di un nuovo medico da incaricare a tempo indeterminato, con cessazione del trattenimento, in tal caso, a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio del nuovo titolare;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di poter accogliere la richiesta di trattenimento in servizio prodotta dalla Dott.ssa Metoni Carla per il servizio di Assistenza Primaria ad attività oraria presso la sede di Guardia Medica di Pescara, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, alle condizioni e nei limiti temporali indicati nel dispositivo che segue;

«Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 07 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che ne attesta la regolarità e la completezza»;

«Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento»;

- *Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Sanitari Convenzionati presso la UOC Dinamiche del Personale;*
- «Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda»;*

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti ed approvati:

1. Di Accogliere la richiesta della Dott.ssa Metoni Carla, volta ad ottenere il trattenimento in servizio in regime di convenzionamento nell'Assistenza Primaria ad attività oraria presso la sede di Guardia Medica di Pescara, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, con decorrenza dal compimento del 70° anno di età, alle condizioni di cui alla Norma transitoria n. 5 dell'ACN e nei limiti del fabbisogno aziendale, con cessazione del trattenimento al verificarsi del primo, in ordine cronologico, tra i seguenti eventi:
 - a) conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di Assistenza Primaria ad attività oraria presso la sede di Guardia Medica di Pescara, con effetto dalla data di effettiva presa di servizio del nuovo titolare;
 - b) compimento, da parte della Dott.ssa Metoni Carla, del 72° anno di età, quale limite indicato nella richiesta dell'interessata e comunque entro il limite massimo del 73° anno di età previsto dall'art. 12-quater, comma 1, del D.L. 25/2025, convertito in legge 69/2025;
 - c) 31/12/2027, quale termine ultimo attualmente previsto dall'art. 4, commi 4-bis e 4-ter, della legge 20/04/2026, n. 50, fatta salva l'anticipata cessazione di efficacia della proroga in caso di entrata in vigore, nel corso del medesimo anno 2027, di una riforma organica della disciplina di settore, secondo quanto previsto dalla medesima disposizione;
2. Di Trasmettere il presente provvedimento all'interessata e alle strutture aziendali competenti per gli adempimenti consequenziali;
3. Di Dare Atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione n. 705 del 28/06/2012, è immediatamente esecutivo;
4. Di Disporre la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio aziendale on line, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009;
5. Di Dare Atto che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Marilea Cantagallo
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1607 del 07/10/2026 ad oggetto:

DOTT.SSA METONI CARLA, MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA. ASSENSO DEROGA AI LIMITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DI MEDICI IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 7/10/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato